



COMUNE DI ONANI'

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 8 del 21/07/2020

Oggetto: Chiusura di tratto di strada comunale (Via S'Ena) a tutela della pubblica incolumità per impianti telefonici pericolanti.

Prot. n. 1928 del 21/07/2020

IL SINDACO

Premesso:

- Che a seguito di segnalazione di singoli cittadini e di successivo sopralluogo da parte del personale del Servizio Tecnico, si è accertato una situazione di pericolo in una strada all'interno del centro abitato, Via Roma incrocio Via S'Ena, causata da un elemento della rete Telecom Italia;
- Che il palo in legno, dell'impianto tecnologico della Telecom Italia, ormai fatiscente e pericolante, poteva generare un'oggettiva condizione di rischio per l'incolumità nei confronti di mezzi e persone;
- Che tale situazione di pericolo è stata segnalata, più volte, a Telecom Italia tramite il numero verde 800.41.50.42, ma con nessuno esito;
- Che la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione visto il degrado e l'instabilità dell'elemento della rete di Telecom Italia;
- Che in data odierna, personale del Servizio Tecnico, ha contattato il Comando VV.F. di Nuoro, tramite il numero di emergenza 115;
- Che una squadra del Comando VV.F. di Nuoro si è recata nel posto e dopo aver verificato l'instabilità del palo in legno, si è deciso di rimuoverlo;

Tenuto conto:

- Che il pericolo indotto dall'abbattimento del palo, da parte delle forze dei VV.F. e dei cavi spostati provvisoriamente lungo la sezione trasversale della Via S'Ena, comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- Che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm. ii., stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica;
- Che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici;

- Che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- Ritenuto inoltre opportuno ordinare la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di via S'Ena sino al ripristino delle precedenti condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt.5 e 7 del "Nuovo Codice Della Strada" (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. li.;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ii. (T.U.E.L.);

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm. ii.;

ORDINA

DA MARTEDI' 21/07/2020 e sino al momento in cui cesseranno le condizioni di pericolo operate dal ripristino dell'elemento della rete e dei cavi Telecom Italia;

- **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE nel tratto di VIA S'ENA dall'intersezione con la Via ROMA;**

DISPONE, inoltre, che:

1. l'Ufficio tecnico è incaricato del corretto posizionamento della segnaletica stradale prescritta dalla presente Ordinanza;
2. la Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e controllo sul rispetto della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.lvo. n.285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa in copia:
 - al Signor Prefetto della Provincia di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it
 - Questura di Nuoro
gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it
 - Arma dei Carabinieri – Comando Stazione di Bitti
tnu27490@pec.carabinieri.it
 - Polizia Stradale della Polizia di Stato
distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it
 - Comando VV.F. Nuoro
com.nuoro@cert.vigilfuoco.it
 - Servizio Polizia Locale
poliziamunicipale@comune.onani.nu.it
 - Servizio Tecnico

ufficiotecnico@comune.onani.nu.it

4. sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Onanì ed affissa in formato sintetico nella zona interessata dal divieto di circolazione;
5. sia resa nota alla popolazione mediante affissione all'interno del centro abitato al fine di darne la più ampia pubblicità;

AVVERTE

Che chiunque viola il divieto della presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione amm/va di cui all' Art.7 del C.d.S. approvato con D.L. n° 285/92.

Che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 285/1992 e dell'art.74 del DPR 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna (legge 6 dicembre 1971, n.1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge;

Il Sindaco

, 21/07/2020

MICHELANGELI CLARA